



**COMUNE DI CILAVEGNA**

**REGOLAMENTO  
PER IL CONFERIMENTO DEGLI  
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  
AD ESPERTI ESTERNI  
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 10.09.2009 -  
Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) -  
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 3.10.2009.

## INDICE

- Art. 1 Oggetto, finalità, ambito di applicazione
- Art. 2 Programma annuale e limiti di spesa
- Art. 3 Limiti di spesa
- Art. 4 Presupposti per il conferimento
- Art. 5 Procedure di affidamento
- Art. 6 Criteri di selezione dei collaboratori mediante procedure comparative
- Art. 7 Conferimento di incarichi di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative
- Art. 8 Formalizzazione dell'incarico
- Art. 9 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 10 Esclusioni
- Art. 11 Adempimenti, pubblicità ed efficacia
- Art. 12 Controllo organo di revisione e Corte dei Conti
- Art. 13 Estensione

## **Articolo 1**

### **Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente Regolamento, predisposto nel rispetto de criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 8.09.2009, disciplina i limiti, i criteri e le modalità di affidamento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e segg., del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dall'art. 3, commi 54, 55, 56 e 57 della legge 24.12.2007 n. 444, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008.

2. Per contratti di lavoro autonomo si intendono le collaborazioni esterne riconducibili sia alle prestazioni ex art. 2222 c.c. sia all'art. 2230 c.c. ed aventi natura di:

- ✓ **collaborazione occasionale:** nel caso di una prestazione episodica, svolta in maniera saltuaria e autonoma, che si concretizza in una prestazione o nel raggiungimento di un risultato avente il carattere della occasionalità. La collaborazione è resa senza vincolo di subordinazione, di **coordinamento** e di orario **di lavoro e con piena** autonomia organizzativa ed operativa.
- ✓ **collaborazione coordinata e continuativa:** rapporto di lavoro autonomo finalizzato alla produzione di un risultato/i che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del l'Amministrazione che ne definisce il contenuto e ne controlla lo svolgimento. La collaborazione è resa senza vincoli di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzativi e con retribuzione periodica e prestabilita; può essere prorogata solo per limitate necessità di completamento del progetto.

3. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività ordinarie ovvero proprie dei dipendenti o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati; la violazione a tale divieto è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato il contratto.

## **Articolo 2**

### **Programma annuale e limiti di spesa**

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 – comma 55 – della L. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 – comma 2 – del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008.

2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli artt. 165, comma 7, 170 comma 3 e 171 comma 3 del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.

3. In alternativa all'approvazione di uno specifico “programma degli incarichi di collaborazione autonoma”, l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto

nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 31/08.

### **Articolo 3**

#### **Limiti di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 – comma 56 – della Legge 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08.

### **Articolo 4**

#### **Presupposti per il conferimento**

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati - evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni – ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
- b) l'Amministrazione, attraverso il suo responsabile di servizio, deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

A tale riguardo si specifica che:

- gli incarichi vengono assegnati dai Responsabili di Servizio, coadiuvati dal Direttore Generale, per prestazioni rientranti nella loro competenza;
- il Responsabile di Servizio, coadiuvato dal Direttore Generale, accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne e ciò deve risultare nell'atto di affidamento;
- per impossibilità oggettiva s'intende l'assenza della professionalità richiesta all'interno della struttura o l'oggettiva impossibilità del personale presente in struttura e competente a provvedervi per rilevanti, non occasionali, e documentabili carichi di lavoro.

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e devono essere determinati: durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;

d) il compenso deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta;

2. I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 – comma 6 – del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08 e dall'art. 22 – comma 2 – lett.

b) della Legge 69/2009 (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il

collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro, di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.

3. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

4. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, sussistendone l'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo.

## **Articolo 5** **Procedure di affidamento**

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile di Servizio competente, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 4 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.

2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto preposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.

3. A tale fine l'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- d) la durata e il luogo di esecuzione dell'incarico;
- e) il compenso previsto, le modalità di pagamento ed il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;

3. Nello stesso avviso dovrà inoltre essere indicato il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura nonché i criteri di comparazione.

4. Il conferimento dell'incarico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti nell'avviso.

5. L'Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito istituzionale per almeno 15 giorni, salvo motivata urgenza che riduce la pubblicazione a 7 giorni.

## **Articolo 6**

### **Criteri di selezione dei collaboratori mediante procedure comparative**

1. Il Responsabile di Servizio, coadiuvato dal Direttore generale, procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare.
2. Il Responsabile di Servizio, coadiuvato dal Direttore generale, valuta in termini comparativi – anche mediante espressione di un punteggio - gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti elementi:
  - a) esame dei titoli posseduti;
  - b) esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
  - c) caratteristiche qualitative e metodologiche che si intendono adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione delle attività professionali;
  - e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.
3. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione e, ove opportuno, effettuare colloqui o prove specifiche.
4. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Responsabile di Servizio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula o nello svolgimento di colloqui o prove, nell'avviso pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'Ente.
5. Per analogia, per la valutazione dei titoli dei curricula o per la valutazione di colloqui o prove, si può far riferimento al Regolamento per le selezioni pubbliche vigente.
6. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti.

## **Articolo 7**

### **Conferimento di incarichi di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative**

1. Il Responsabile di Servizio può conferire incarichi in via diretta senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) procedura concorsuale andata deserta;
  - b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
  - c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

## **Articolo 8**

### **Formalizzazione dell'incarico**

1. Il Responsabile di Servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati:
  - l'oggetto dell'incarico
  - la durata, che deve essere commisurata all'entità dell'attività. È ammessa proroga solo nei casi indicati al successivo comma 3;
  - il luogo di espletamento dell'incarico;
  - le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
  - gli obblighi per l'incaricato e l'Amministrazione;
  - il compenso pattuito e le modalità di pagamento
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'Ente e, in particolar modo, che:
  - a) l'affidamento dell'incarico avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti nel vigente regolamento degli incarichi;
  - b) l'incarico rispetta i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio, o sue successive variazioni;
  - c) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti.
3. Il contratto di collaborazione non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga, con atto motivato, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore

## **Articolo 9**

### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile di Servizio verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il Responsabile di Servizio, sentita l'Amministrazione, può richiedere all'interessato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione dell'attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
3. Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito, oltre alle spese vive anticipate e documentate.
4. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

5. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normative vigente.

## **Articolo 10**

### **Esclusioni**

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- gli incarichi inerenti la progettazione e le attività ad essa connesse, relative ai lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- gli appalti di servizi caratterizzati da una prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Tali prestazioni trovano la loro disciplina nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e relativo elenco contenuto nell'allegato II;
- gli incarichi riferiti a prestazioni di servizi obbligatori per legge quali il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e la legge n. 818/84 e s.m.i.;
- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- le “collaborazione di staff” trattandosi di figure professionali sostanzialmente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili;
- i membri di commissioni di gara e/o concorso;
- la rappresentanza in giudizio (in mancanza di ufficio legale interno) ed il patrocinio dell'Amministrazione.

## **Articolo 11**

### **Adempimenti, pubblicità ed efficacia**

1. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.

2. I provvedimenti di affidamento degli incarichi individuali sono pubblicati sul sito web dell'Amministrazione nei quali sono evidenziati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato (art. 3, comma 54, legge 24.12.2007 n. 244).

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24.12.2007 n. 244 “decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante”.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione

**Articolo 12**  
**Controllo organo di revisione e Corte dei Conti**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1 sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione.
2. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al comma 1 di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.

**Articolo 13**  
**Estensione**

1. Le Società in house debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
- 2 I provvedimenti di incarico di importo superiore a €. 10.000,00 al netto di I.V.A., devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.